

**REGOLAMENTO (CEE) N. 4012/88 DELLA COMMISSIONE****del 21 dicembre 1988****che modifica il regolamento (CEE) n. 3418/88 che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo a decorrere dal 1° settembre 1988**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 54, paragrafo 8,considerando che, in applicazione degli accordi di cooperazione conclusi dalla Comunità con alcuni paesi terzi del bacino mediterraneo, con il regolamento (CEE) n. 3418/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, sono stati fissati, per alcuni vini originari di tali paesi, presentati in recipienti di contenuto non superiore a due litri, prezzi di riferimento ridotti nell'ambito di contingenti quantitativi annui; che le disposizioni di detti accordi prevedono una nuova diminuzione dei prezzi a decorrere dal 1° gennaio 1989 per l'Algeria, la Tunisia e la Jugoslavia; che è assolutamente necessario fissare i prezzi franco frontiera di riferimento al livello corrispondente;considerando che l'articolo 21, paragrafo 4 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità e il Marocco<sup>(4)</sup>, modificato con effetto al 1° ottobre 1988 dal protocollo addizionale del 26 maggio 1988<sup>(5)</sup>, prevede la fissazione di un prezzo di riferimento ridotto per alcuni vini originari del Marocco allo stesso livello di quello fissato per i paesi già

citati; che tale prezzo ridotto è applicabile ai vini presentati in recipienti di contenuto non superiore a due litri entro il limite di un volume annuo di 10 000 ettolitri; che occorre pertanto completare l'elenco dei prezzi di riferimento;

considerando l'opportunità infine di assicurare un'interpretazione uniforme e di precisare l'applicazione della nota complementare 3 B) del capitolo 22 della nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3418/88 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

A richiesta dell'interessato è applicabile a partire dal 1° ottobre 1988 per quanto riguarda i prezzi di riferimento ridotti fissati per i vini originari del Marocco e relativi al codice NC 2204 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 269 del 29. 9. 1988, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 301 del 4. 11. 1988, pag. 10.<sup>(4)</sup> GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2.<sup>(5)</sup> GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 18.